



Corporate Tax and Legal firm

*Informativa n. 1/2015*  
*Legge di Stabilità 2015, le principali novità*

## Sommario

Premessa	2
Bonus di 80 euro	2
Buoni pasto	2
IRAP	2
TFR	2
Credito d'imposta per ricerca e sviluppo	3
Ecobonus	3
Nuovo regime forfettario	3
Assunzioni	4
Bonus bebè	4
Terreni e partecipazioni	4
Reverse charge e split payment	5
Adempimenti volontari dei contribuenti	5
Ritenuta su ristrutturazioni	5
TASI	5

### Premessa

La presente informativa riporta le principali novità introdotte dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190, c.d. “Legge di stabilità 2015”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2014, n. 300.

\* \* \*

### Bonus di 80 euro

I commi 12-15 della c.d. “Legge di stabilità 2015” confermano il *bonus* di Euro 80 (ottanta/00). Di tale agevolazione potranno usufruire i soggetti che, nel 2015, riceveranno un reddito di lavoro dipendente e/o assimilato compreso tra Euro 8.145 (ottomilacentoquarantacinque/00) ed Euro 24.000 (ventiquattromila/00), mentre per coloro che percepiranno un reddito superiore a Euro 24.000 (ventiquattromila/00) ma fino ad Euro 26.000 (ventiseimila/00) è previsto un meccanismo “a scalare” che ridurrà progressivamente l’importo del *bonus* effettivamente spettante, al crescere del reddito complessivo.

\* \* \*

### Buoni pasto

È elevato ad Euro 7 (sette/00) il tetto di esenzione previsto per l’uso dei *ticket restaurant*, ora di Euro 5,29 (cinque/29).

L’incremento riguarda solo le forme di ticket elettroniche ed entra in vigore il prossimo 1 luglio 2015<sup>1</sup>.

\* \* \*

### IRAP

Come previsto dal comma 20 della citata legge, a partire dal 2015, diventa integralmente deducibile dalla base imponibile IRAP di imprese e professionisti il costo dei dipendenti a tempo indeterminato.

Si segnala, inoltre, che ai contribuenti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti viene attribuito, a partire dal 2015, un credito d’imposta pari al 10 % dell’IRAP lorda utilizzabile in compensazione tramite F24<sup>2</sup>.

Essendo, infine, abrogata la norma che disponeva la riduzione delle aliquote IRAP (i.e. D.L. n. 66/2014), già dal 2014, la percentuale ordinaria torna al 3,9 per cento<sup>3</sup>.

\* \* \*

### TFR

Per i periodi di paga dal 01/03/2015 al 30/06/2018, i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici ed i lavoratori del settore agricolo) che abbiano un rapporto di lavoro attivo da almeno sei mesi con il medesimo datore, possono richiedere la quota di T.F.R. maturata, tramite liquidazione diretta

---

<sup>1</sup> Cfr. commi 16-17.

<sup>2</sup> Cfr. comma 21.

<sup>3</sup> Cfr. commi 22-23.

mensile come parte integrativa della retribuzione. Tale parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria.

I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota di T.F.R., possono accedere ad un finanziamento assistito rilasciato dal Fondo di garanzia per l'accesso al finanziamento dell'INPS<sup>4</sup>.

\* \* \*

### Credito d'imposta per ricerca e sviluppo

I commi 35-36 della *Legge di stabilità 2015* hanno previsto un credito d'imposta per i soggetti che investono in ricerca e sviluppo, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 fino a quello in corso al 31/12/2019. I beneficiari della misura di aiuto, come anzidetto sotto forma di credito d'imposta, sono tutti i titolari di reddito d'impresa.

Tali soggetti dovranno calcolare la media degli investimenti in ricerca e sviluppo, realizzati nei tre periodi di imposta antecedenti a quello di applicazione del *bonus*. Per le imprese operative da meno di tre esercizi, tale media andrà costruita sull'intero periodo intercorso dalla costituzione.

\* \* \*

### Ecobonus

La *Legge di stabilità 2015*, comma 47, ha confermato il credito di imposta per i lavori di recupero abitativo e di efficientamento energetico al 50% e al 65%.

Si segnala, inoltre, che passa da 6 a 18 mesi il periodo dopo la fine dei lavori entro il quale è possibile acquistare un'abitazione di un fabbricato interamente ristrutturato, per avere la detrazione IRPEF del 50% entro il limite di Euro 96.000 (novantaseimila/00)<sup>5</sup>.

\* \* \*

### Nuovo regime forfettario

I commi 54-89 della *Legge di stabilità 2015* disciplinano il nuovo regime forfettario applicabile alle persone fisiche (ditte individuali, imprese familiari e professionisti).

Si tratta di un regime semplificato sul piano contabile e fiscale di cui si potranno avvalere coloro che rispettano i requisiti di accesso previsti a prescindere dall'età anagrafica, dall'anzianità della partita IVA e dalla novità dell'attività intrapresa.

Il limite previsto per i ricavi/compensi viene differenziato a seconda del tipo di attività - si va dagli Euro 15.000 (quindicimila/00) previsti per le attività professionali e gli intermediari del commercio fino agli Euro 40.000 (quarantamila/00) per i commercianti all'ingrosso e al dettaglio.

---

<sup>4</sup> Cfr. commi 26-34.

<sup>5</sup> Cfr. comma 48.

Nel nuovo regime forfettario la determinazione del reddito avviene su scala forfettaria applicando la percentuale di redditività fissata dal legislatore sull'ammontare complessivo annuo di ricavi o compensi incassati, salvo i contributi previdenziali pagati che rimangono interamente deducibili.

Si segnala, infine, che contrariamente a quanto previsto dai precedenti regimi di vantaggio, l'imposta sostitutiva è del 15%.<sup>6</sup>

\* \* \*

### Assunzioni

Per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro la fine del 2015, le aziende avranno tre anni di esonero dai contributi previdenziali sino a un massimo di Euro 8.060 (ottomilasessanta/00) per ciascun anno.

Si segnala che non sono previsti limiti di età dei lavoratori ma questi ultimi non devono avere intrattenuto rapporti a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti con qualsiasi datore di lavoro. Parimenti, l'agevolazione non spetta se l'azienda ne ha già beneficiato per il medesimo soggetto.

Sono agevolate anche le assunzioni di co.co.co/pro, di associati in partecipazione con apporto di lavoro e non, di partite IVA che già collaborano con l'azienda e degli stagisti<sup>7</sup>.

\* \* \*

### Bonus bebè

Con lo scopo di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il sostentamento, i commi 125-129 della citata legge, per ogni figlio nato (o adottato) nel triennio 2015-2017 ha riconosciuto fino al compimento del terzo anno di età (o di ingresso in famiglia) un assegno di Euro 960 (novecentosessanta/00) annui, erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita (o adozione).

L'importo è raddoppiato se il valore dell'ISEE non supera gli Euro 7.000 (settemila/00) annui.

\* \* \*

### Terreni e partecipazioni

I commi 626-627 della *Legge di stabilità 2015* hanno riaperto il termine per la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni agricoli ed edificabili ai fini della determinazione delle plusvalenze rientranti nei redditi diversi per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali.

Il nuovo termine, con riferimento ai valori correnti al 1° gennaio 2015, è il prossimo 30 giugno 2015. Le aliquote sono pari a:

- 4 % per le partecipazioni non qualificate;
- 8 % per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

\* \* \*

---

<sup>6</sup> Cfr. commi 54-89.

<sup>7</sup> Cfr. commi 118-124.

### Reverse charge e split payment

Come previsto dai commi 629-633 della citata legge, a partire dal primo gennaio 2015, saranno soggette ad inversione contabile anche le prestazioni di servizi di pulizia, di installazione di impianti e di completamento relativo agli edifici<sup>8</sup>.

Si segnala, inoltre, che per le cessioni nei confronti di supermercati, ipermercati e discount alimentari, per l'applicazione del *reverse charge* serve l'autorizzazione UE.

Di assoluta novità è, invece, il regime del c.d. "*split payment*" che riguarda le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti dello Stato, di enti pubblici territoriali, aziende sanitarie e simili. L'IVA segue criteri ordinari, ma l'imposta viene versata dall'ente pubblico direttamente allo Stato.

\* \* \*

### Adempimenti volontari dei contribuenti

Per consentire al contribuente di evitare errori e omissioni e di rimediare autonomamente a quelli commessi, l'Agenzia delle Entrate indicherà elementi ed informazioni utili a una valutazione della correttezza dei dati indicati nelle dichiarazioni, fornendo altresì elementi di stima ai fini del corretto adempimento degli obblighi tributari. Il contribuente potrà rettificare la propria dichiarazione (IVA, IRAP, redditi) fino al termine di decadenza del potere di accertamento del fisco.

Si segnala, inoltre, che sono eliminati alcuni istituti deflattivi del contenzioso (adesione integrale al PVC e agli inviti al contraddittorio) in quanto assorbiti dalle nuove ipotesi di ravvedimento. L'abrogazione avrà efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2016.

Con efficacia a decorrere dalla dichiarazione IVA dovuta per il 2015 (e quindi dal 2016) viene eliminato l'obbligo della dichiarazione unificata e fissato il termine per la presentazione della dichiarazione nel mese di febbraio. In conseguenza a ciò viene abrogata la comunicazione annuale dati IVA<sup>9</sup>.

\* \* \*

### Ritenuta su ristrutturazioni

Passa dal 4 all'8% la ritenuta che devono operare le banche e le Poste sui bonifici del 50 e 65%, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, o il risparmio energetico<sup>10</sup>.

\* \* \*

### TASI

Per l'anno 2015 è confermato il livello massimo della TASI: l'aliquota del tributo non potrà superare il 2,5 per mille<sup>11</sup>.

\* \* \* \* \*

---

<sup>8</sup> Cfr. art. 7-bis, comma 3, lettera a), D.P.R. n. 633/72.

<sup>9</sup> Cfr. commi 634-641.

<sup>10</sup> Cfr. comma 657.

<sup>11</sup> Cfr. comma 679.



Corporate Tax and Legal firm

I professionisti di CTL Advisory sono a disposizione per approfondimenti in merito a quanto sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo meramente informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory non si assume alcuna responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della presente informativa né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

*Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati:*

T: +39 02.84240711

Int.: +39 02.87188002

E: [info@ctladvisory.com](mailto:info@ctladvisory.com)

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Marco Baggetti  
Handwritten signature of Marco Baggetti in black ink.

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Gianpiero Guagliotta  
Handwritten signature of Gianpiero Guagliotta in black ink.